

Trasporto rifiuti e Adr: la formazione questa sconosciuta

di **Claudio Rispoli**
Chimico – Esperto industriale

Premessa

Recenti esperienze ed osservazioni relative al trasporto di rifiuti, in particolare prassi erranee, violazioni di Legge, sanzioni e mancati incidenti, ci inducono a ritornare sul tema della formazione (1).

La norma Adr, già nell'edizione 2001 introduceva il capitolo 1.3 dedicato appunto alla formazione, il cui contenuto ha subito diverse evoluzioni, giungendo alla versione attuale (Adr 2009) evidenziata nel box n. 1 riportato in calce.

Tali disposizioni sono evidentemente chiare ed inequivocabili, non prevedono eccezioni, deroghe o "sconti" come invece, a torto, alcuni ritengono; vigono anche nel caso di trasporti effettuati in regime di esenzione parziale (1.1.3.6) o totale (quantità limitate 3.4 o quantità esenti 3.5) e sono del tutto indipendenti dal fatto che le aziende siano soggette all'obbligo di nomina del consulente per il trasporto di merci pericolose o meno (2).

Il capitolo 1.4 citato è relativo agli obblighi di sicurezza degli operatori, in particolare nella sezione 1.4.1 sono stabilite alcune misure generali di sicurezza, e, nella sezione 1.4.2, sono fissati in dettaglio appunto gli obblighi, specifici per ogni operatore. Gli operatori principali sono: lo speditore, il trasportatore il destinatario; altri operatori sono: il caricatore, l'imballatore, il riempitore, il gestore di un contenitore cisterna o di una cisterna mobile. Vediamo quindi come le diverse figure professionali coinvolte nella produzione e nella gestione dei rifiuti possano corrispondere alle "persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4", destinatarie appunto della formazione specifica.

Speditore

"L'impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore (3).

Questa è la figura centrale, non solo ai fini dell'Adr, ma anche relativamente alla disciplina dei rifiuti, poiché generalmente coincide con il produttore/detentore degli stessi. La tabella seguente riassume i principali oneri a suo carico:

Adr	Rifiuti
Classificazione Adr: classe, n. Onu, gruppo di imballaggio	Classificazione, attribuzione codice Cer, caratterizzazione
Compilazione documento di trasporto	Compilazione formulario
Utilizzo imballi, cisterne ecc. idonei	Etichettatura dei colli
Verifica idoneità fornitori di servizi (Cfp, veicoli ecc.)	Verifica idoneità fornitori di servizi (autorizzazioni ecc.)

"Speditore" quindi può essere sia il produttore iniziale dei rifiuti, sia le aziende che gestiscono impianti di smaltimento/recupero e che quindi "spediscono" rifiuti dopo l'esecuzione delle operazioni per le quali sono autorizzate. Presso queste imprese diversi addetti partecipano, ognuno con le proprie mansioni, all'attuazione delle disposizioni dell'Adr: i responsabili tecnici, gli incaricati della compilazione dei formulari, gli addetti al carico/scarico dei rifiuti, il personale che si occupa dell'acquisto degli imballaggi, della loro utilizzazione e dell'etichettatura, gli addetti alla logistica ovvero alla organizzazione dei trasporti (programmazione viaggi). Gli stessi agenti "commerciali" che vendono servizi di gestione rifiuti ai produttori, devono essere formati sulla necessità di acquisire in modo corretto e completo i dati Adr (classificazione, modalità di traspor-

to, tipo di imballaggio ecc.). Analogamente i funzionari addetti alla redazione delle offerte per tali servizi, comprese quelle relative a gare di appalto, devono essere edotti sugli adempimenti Adr necessari poiché questi determinano ricadute economiche rilevanti, dovute ad esempio a: mezzi, attrezzature, imballi omologati, personale, disposizioni speciali del capitolo 3.3 applicabili e quant'altro.

Realizzare, consolidare la formazione specifica di ognuna di queste figure, rinnovarla ed aggiornarla periodicamente, può non essere semplice, poiché la qualità ed il livello di approfondimento di questa dipendono anche dalle dimensioni aziendali, dai volumi movimentati, dalla varietà delle casistiche; in sintesi: da quali e quante decisioni devono essere adottate.

Ad esempio un'azienda autorizzata ad effettuare il solo deposito preliminare D15 di rifiuti (pericolosi e non, tipologia impiantistica molto diffusa) si troverà a gestire (dal punto di vista Adr ed a prescindere dal codice Cer) il ricevimento di una grande varietà di merci pericolose e la successiva spedizione delle stesse immutate, configurandosi quindi come destinatario e speditore (4). In tal caso i rifiuti saranno già classificati correttamente ai fini Adr (n. Onu, gruppo di imballaggio) e saranno già conferiti in imballaggi omologati idonei ed approvati per quella merce, correttamente etichettati: è infatti lo "speditore" mittente iniziale che deve avere già adempiuto a questi oneri. L'azienda in questione dovrebbe quindi limitarsi alla verifica della correttezza di questi adempimenti ed alle procedure di successiva spedizione conformi alle disposizioni Adr, attuando gli interventi formativi necessari al caso.

Sappiamo bene come nella realtà la situazione sia molto diversa: la classificazione Adr dei rifiuti, ammesso che ci sia, è frequentemente sbagliata, gli imballi non sono idonei e via dicendo; l'azienda deve così accollarsi oneri ben più grandi, dotandosi di personale maggiormente qualificato, venendosi a trovare in qualche caso nella condizione di dovere respingere carichi non conformi all'Adr.

Infatti, ove sia accertato che gli imballaggi con cui sono pervenuti i rifiuti non sono conformi alle disposizioni dell'Adr, se l'attività di ricondizionamento dei rifiuti (D14) non è esplicitamente autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del Dlgs 152/2006, non possono essere eseguite operazioni di travaso o riconfezionamento dei rifiuti, tutt'al più potranno essere utilizzati imballaggi di soccorso (4.1.1.18).

Diversamente, un'azienda che gestisce un impianto di trattamento più complesso dal punto di vista della regolamentazione inerente i rifiuti (ad esempio un impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi, D9), potrebbe trovarsi in una situazione più semplice relativamente agli adempimenti ed alle verifiche Adr, essendo molto più circoscritta la varietà delle tipologie di rifiuti sia in ingresso (liquidi prevalentemente inorganici, più probabilmente appartenenti alle classi 6.1, 8, 9) che in uscita (fanghi). Questi ultimi dovranno essere classificati e caratterizzati a cura dell'azienda stessa che, nell'ambito della caratterizzazione, verificherà se tali rifiuti abbiano o meno i requisiti per essere classificati come merci pericolose in conformità ai criteri stabiliti nella parte 2 dell'Adr.

Trasportatore

"L'impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto"

I contenuti della formazione per i conducenti stabiliti dalla norma di cui al capitolo 8.2, riportati a lato, non saranno oggetto di commenti nel presente intervento; tali disposizioni, relative al famoso certificato di formazione professionale CFP di cui alla sezio-

ne 8.2.2 e segg., dovrebbero infatti essere già ben note a tutti i trasportatori (box n. 2 riportato in calce)

Invece, ricordando la relativa "facilità" con cui in alcune zone si può ottenere tale abilitazione, cui inevitabilmente consegue una formazione di basso profilo del conducente, è bene ribadire che alcuni degli argomenti elencati alla sottosezione 8.2.2.3.2 assumono un'importanza peculiare proprio relativamente al trasporto dei rifiuti; tra questi citiamo ad esempio le procedure per il carico, la movimentazione e lo stivaggio dei colli. Infatti l'esigenza di ottimizzare i viaggi cercando di realizzare carichi completi anche prelevando rifiuti diversi presso diversi detentori, la necessità di velocizzare le operazioni di carico e trasporto, la disomogeneità degli imballi e dei loro formati, la diffusa superficialità ed incompetenza dei diversi operatori (purtroppo tipica del settore dei rifiuti), la scarsa qualità delle informazioni disponibili sui rifiuti (ovvero la caratterizzazione incompleta o inesatta) determinano frequenti situazioni potenzialmente pericolose determinate da:

- impilamento di colli non impilabili
- carico non bloccato, colli soggetti a spostamenti durante il trasporto, con possibilità di danneggiamento dei colli stessi e sbilanciamento del veicolo
- colli appoggiati alle sponde o ai portelloni con possibilità di caduta all'apertura
- merci non compatibili (anche se autorizzate al carico in comune 7.5.2, ad esempio comburenti ed infiammabili, acidi e basi) non idoneamente separate
- danneggiamento delle etichette dei colli per sfregamento o sporcamento

Le disposizioni relative al carico/scarico ed alla movimentazione sono dettate nel capitolo 7.5 dell'Adr, quelle inerenti lo stivaggio (detto anche ammarraggio) sono dettagliate alla sezione 7.5.7 ed, a riprova dell'importanza di questa tematica, lo stivaggio non conforme è riconosciuto come possibile causa di incidente nel modello di rapporto di incidente di cui alla sottosezione 1.8.5.4.

Sempre relativamente allo stivaggio, è poi da segnalare un interessante documento prodotto nel 2008 dalla Commissione Europea (Direzione generale dell'Energia e dei trasporti), dal titolo: *"Cargo securing for road transport. European best practice guidelines"* (5) che, pur non essendo focalizzato sulle merci pericolose, costituisce un ottimo strumento di formazione/informazione di carattere generale; purtroppo tra le lingue in cui è reso disponibile attualmente non c'è l'italiano.

È quindi indispensabile per le aziende che effettuano il trasporto dei rifiuti in regime Adr, provvedere affinché i conducenti siano in possesso del CFP, e che inoltre curino in dettaglio la formazione approfondita di queste figure professionali, non solo per ridurre i rischi connessi al trasporto, ma anche al fine di limitare il frequente fenomeno dei carichi respinti per "non conformità" (6).

Destinatario

"Il destinatario secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto, quest'ultimo è considerato come il destinatario ai sensi dell'Adr. Se il trasporto si esegue senza contratto di trasporto, l'impresa che prende in carico le merci pericolose all'arrivo deve essere considerata come destinatario;"

È evidente la corrispondenza di questa figura con l'azienda che riceve i rifiuti in colli, cisterne o rinfusa, allo scopo di trattarli o smaltirli definitivamente o detenerli in attesa di ulteriore spedizione. Molte delle competenze necessarie sono quelle già descritte re-

lativamente allo spedite, altre sono analoghe “al contrario” a quelle del riempitore: conoscenza delle segnalazioni di pericolo di cui al capitolo 5.3 (etichette e pannelli arancio), conoscenza dei dispositivi e delle procedure di scarico.

Imballatore

“L'impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e i Gir, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto (7)”

Coincide spesso con lo spedite, ma è frequente il caso in cui tale ruolo è affidato a terzi, specie presso grandi aziende che delegano tale attività a cooperative di servizi o agli stessi fornitori di servizi di smaltimento, siano essi trasportatori e/o smaltitori. È da rilevare che spesso le stesse aziende che effettuano i servizi di trasporto e smaltimento provvedono anche a fornire i recipienti che utilizzerà il produttore per confezionare i rifiuti (taniche, fusti, cisternette o Gir ecc.). Il produttore del rifiuto/spedite ha la responsabilità dell'impiego di imballaggi idonei (vedi 1.4.2.1.1 c), quindi dovendosi attenere alle istruzioni di imballaggio, di cui alla sez. 4.1.4, previste in base al numero Onu ed al gruppo di imballaggio assegnati ad ogni rifiuto, dovrà accertare la conformità degli imballi forniti. Pertanto oltre ad esplicitare il rispetto di queste condizioni nel contratto col fornitore, richiedendo tra l'altro copia del certificato di omologazione di ogni contenitore, dovrà dare la formazione specifica all'addetto alla verifica contenitori.

Giova qui ricordare che ai sensi della sottosezione 4.1.1.15, i contenitori in plastica (fusti, taniche, Gir) scadono dopo cinque anni dalla data di fabbricazione (stampigliata sui medesimi) ed essendo molto diffuso nell'ambito dei rifiuti il riutilizzo degli imballaggi, con il conseguente prolungamento della “vita utile” degli stessi, è bene dedicare attenzione particolare a queste verifiche (8).

Riempitore

“L'impresa che riempie con merci pericolose una cisterna (veicolo-cisterna, cisterna smontabile, cisterna mobile, contenitore-cisterna) o un veicolo-batteria o CGEM, o un veicolo, un grande contenitore o un piccolo contenitore per il trasporto alla rinfusa (9).”

Analogamente al precedente coincide con il produttore/detentore del rifiuto, ma più spesso tale ruolo è delegato a terzi, soprattutto ai fornitori di servizi di trasporto e, in genere è svolto dagli stessi conducenti del veicolo cisterna. Per questi è obbligatoria la formazione specialistica ai sensi della sottosezione 8.2.2.3.3, che prevede fra l'altro la conoscenza del funzionamento dei dispositivi di svuotamento e riempimento; inoltre il riempitore deve avere comunque le competenze che gli consentono di adempiere agli obblighi stabiliti alla sottosezione 1.4.3.3. I produttori/detentori dei rifiuti che delegano a terzi il riempimento dovranno accertare l'idoneità degli addetti e delle cisterne o contenitori per il trasporto alla rinfusa.

Gestore di un contenitore-cisterna o di una cisterna mobile

“L'impresa in nome della quale il contenitore-cisterna o la cisterna mobile è immatricolato o ammesso al traffico”.

Questa figura particolare ha principalmente responsabilità relative alla costruzione ed alla manutenzione, non direttamente riconducibili al settore dei rifiuti, a meno che il gestore non sia la stessa azienda che esegue il trasporto dei rifiuti.

Esistono però altre figure tipiche del settore dei rifiuti, non comprese tra quelle di cui al punto 1.4, che “dovrebbero” ricevere una formazione ADR adeguata, ad esempio: gli intermediari ed i chimici che effettuano analisi di rifiuti.

Nel primo caso il personale, come già parzialmente esposto in precedenza, deve essere in grado di acquisire e trasmettere le corrette informazioni relative agli adempimenti ADR previsti per i rifiuti che intendono, appunto, intermediare. La formazione corrispondente non è particolarmente complessa, ma non può limitarsi a descrivere significato ed importanza del numero Onu e del gruppo di imballaggio, dovranno essere impartite nozioni di base almeno anche sul tipo e sulla marcatura degli imballaggi e sull'etichettatura. Contestualmente dovrà essere chiarito che non è loro onere e responsabilità effettuare la classificazione ADR, come purtroppo spesso avviene.

Nel secondo caso, se il laboratorio o il professionista oltre all'analisi intende fornire il servizio di classificazione ADR dei rifiuti, sarà indispensabile che disponga delle necessarie competenze specifiche, nettamente distinte dalle capacità tipiche del chimico analitico professionista. In altri termini tale attività dovrà essere svolta esclusivamente da personale adeguatamente formato o, meglio ancora, dotato del certificato di formazione professionale previsto al punto 1.8.3.7, cioè da un consulente ADR. I committenti che richiedono tale servizio dovranno accertarsi del possesso degli indispensabili requisiti.

Non possono poi essere trascurate le disposizioni relative alle merci ad alto rischio di cui al cap. 1.10, che invece sono spesso disattese a priori, ritenendo erroneamente che non ci siano rifiuti riconducibili alle merci pericolose di cui alla tabella 1.10.5.

Viceversa, non sono affatto rari i rifiuti che corrispondono ai requisiti ivi descritti. Ad esempio solventi esausti, classificabili in classe 3 ai gruppi di imballaggio I o II e trasportati in cisterna in quantità superiori ai 3000 litri. Senza menzionare gli adempimenti aggiuntivi previsti da questo capitolo, va ricordato che la formazione specifica prevista al 1.10.2 non è alternativa a quella del capitolo 1.3, ma va a integrarla.

Dietro alla tematica della formazione ADR, qui esaminata solo parzialmente (10), è evidente il ruolo fondamentale svolto dalla figura del consulente ADR (di cui alla sezione 1.8.3) che ha tra le mansioni quella di verificare il possesso da parte del personale di una formazione adeguata e documentata.

Le aziende destinatarie dell'obbligo di nomina del consulente sono sicuramente da questo sollecitate ad adempiere agli obblighi di formazione e può anche essere egli stesso, pur se non rientra tra le mansioni previste, ad eseguire gli interventi formativi: dispone infatti sia della competenza specifica sia della conoscenza delle attività svolte dall'azienda e dei ruoli dei diversi addetti.

Per tutte le altre imprese, il consulente ADR può costituire il riferimento necessario per la supervisione di tutti gli aspetti dell'applicazione delle norme ADR al trasporto dei rifiuti, compresa la formazione degli addetti sui singoli argomenti di loro competenza, fornendo il proprio supporto, ad esempio, a produttori di rifiuti, intermediari o laboratori di analisi.

L'importanza del ruolo svolto da questa figura è ulteriormente accresciuta proprio ora che è imminente la scadenza del periodo transitorio (30 giugno 2009) prima della piena entrata in vigore dell'ADR 2009. Infatti ciò impone l'attuazione di interventi formativi dedicati alle numerose novità introdotte da questa nuova edizione della norma, alcune particolarmente rilevanti anche per il trasporto dei rifiuti (ad esempio le nuove istruzioni scritte, le disposizioni della sottosezione 2.1.3.5.5, le novità inerenti la classe 9 ecc.).

Una spinta efficace al miglioramento della qualità e della sicurezza del trasporto dei rifiuti potrebbe venire dall'Albo gestori ambientali, qualora decidesse finalmente di allineare i requisiti richiesti per l'iscrizione alle disposizioni dell'Adr, del Codice della strada e del Decreto 286/2005 e segg., richiedendo, tra l'altro, almeno la copia dell'avvenuta nomina del consulente Adr. Troverebbe così un contrasto efficace la diffusa inadempienza di questo obbligo; purtroppo questo tema ha a che fare con la mancanza di formazione Adr riscontrabile presso numerosi Enti competenti in tema di rifiuti e non solo (11).

Infine, dovrebbe essere evidente la contiguità esistente tra le disposizioni inerenti la formazione previste dall'Adr con le prescrizioni del Dlgs 81/2008 in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, solo per citare un esempio: le procedure di carico, scarico e manipolazione delle merci pericolose ai sensi dell'Adr che vanno ad integrare la valutazione del rischio chimico di cui all'articolo 223.

Ma, lo stretto nesso esistente tra Adr, Dlgs 81/2008 e gestione dei rifiuti (comprendente questa anche le fasi svolte presso il produttore dei rifiuti) diviene ancora più evidente esaminando alcuni contenuti del Dlgs 81/2008 che non necessitano di ulteriori commenti:

Titolo I - Principi comuni **Capo I - Disposizioni generali**

Articolo 2 - Definizioni

“(…)

aa) 'formazione': processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) 'informazione': complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; (...)”

Titolo IX – Sostanze pericolose **Capo I - Protezione da agenti chimici**

Articolo 222 - Definizioni

“(…)

c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. (...)”

Box n. 1

CAPITOLO 1.3

FORMAZIONE DELLE PERSONE ADDETTE AL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

1.3.1 Campo di applicazione

Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4, il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono ricevere una formazione rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose. La formazione deve anche trattare disposizioni specifiche che si applicano alla sicurezza del trasporto di merci pericolose come riportato nel capitolo 1.10.

NOTA 1: Per quanto concerne la formazione del consulente alla sicurezza, vedere 1.8.3.

NOTA 2: Per quanto concerne la formazione dell'equipaggio del veicolo, vedere il capitolo 8.2.

NOTA 3: Per la formazione concernente la classe 7, vedere 1.7.2.5.

NOTA 4: La formazione deve essere stata acquisita prima di assumere responsabilità concernenti il trasporto di merci pericolose.

1.3.2 Natura della formazione

La formazione deve avere il seguente contenuto, riguardo alle responsabilità e funzioni della persona interessata.

1.3.2.1 Formazione di base

Il personale deve familiarizzare con le disposizioni generali delle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.

1.3.2.2 Formazione specifica

Il personale deve ricevere una formazione dettagliata, direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, alle disposizioni delle regolamentazioni concernenti il trasporto di merci pericolose. Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un'operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere informato delle disposizioni concernenti gli altri modi di trasporto.

1.3.2.3 Formazione in materia di sicurezza

Il personale deve ricevere una formazione riguardante i rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d'esposizione derivanti dal verificarsi d'incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico. La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d'emergenza.

1.3.2.4 (Soppresso)

1.3.3 Documentazione

Una descrizione dettagliata di tutta la formazione ricevuta deve essere conservata dal datore di lavoro e dal dipendente e deve essere verificata all'atto di una nuova assunzione. Questa formazione deve essere completata periodicamente mediante corsi d'aggiornamento per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nella regolamentazione.

Box n. 2

8.2.2.3 Struttura della formazione

8.2.2.3.1 La formazione iniziale e l'aggiornamento devono essere impartite sotto forma di corso di base e, ove previsto, di specializzazione.

8.2.2.3.2 Il corso di base deve trattare almeno i seguenti argomenti:

- a) Prescrizioni generali applicabili al trasporto di merci pericolose;
- b) Principali tipi di rischi;
- c) Informazione relativa alla protezione dell'ambiente nel controllo del trasferimento di rifiuti;
- d) Misure di prevenzione e di sicurezza adeguate ai differenti tipi di rischio;
- e) Comportamento dopo un incidente (primi soccorsi, sicurezza della circolazione, conoscenze di base sull'utilizzo di attrezzature di protezione, ecc.);
- f) Marcatura, etichettatura, e segnalazione arancione;
- g) Le azioni che un conducente di un veicolo deve fare e non deve fare durante il trasporto di merci pericolose;
- h) Scopo e modalità di funzionamento delle attrezzature tecniche dei veicoli;
- i) Divieti di carico in comune su uno stesso veicolo o in un contenitore;
- j) Precauzioni da prendere durante il carico e lo scarico delle merci pericolose;
- k) Informazioni generali concernenti la responsabilità civile;
- l) Informazioni sulle operazioni di trasporto multimodale;
- m) Movimentazione e stivaggio dei colli;
- n) Restrizioni alla circolazione nelle gallerie e istruzioni sul comportamento nelle gallerie (prevenzione e sicurezza, misure da prendere in caso di incendio o in altre situazioni di emergenza, ecc.).

8.2.2.3.3 Il corso di specializzazione per il trasporto in cisterne deve trattare almeno i seguenti argomenti: a) Comportamento in marcia dei veicoli, compreso i movimenti del carico; b) Prescrizioni speciali relative ai veicoli; c) Conoscenza generale teorica dei differenti dispositivi di riempimento e di svuotamento; d) Disposizioni supplementari specifiche concernenti l'utilizzazione di questi veicoli (certificati di approvazione, marchi di approvazione, etichettatura e segnalazione arancio, ecc.).

Note

- (1) Già trattato in questa Rivista n. 155 – 10/2008.
- (2) La mancata o non conforme formazione è sanzionabile, come peraltro, anche altre infrazioni alle prescrizioni dell'Adr, ai sensi dell'articolo 168 del Codice della strada, anche a carico del committente del trasporto, come prescritto all'articolo 167.
- (3) Le definizioni riportate in corsivo sono quelle di cui alla sezione 1.2.1
- (4) Qualora effettuati anche le operazioni di carico e scarico delle merci pericolose, sarà anche soggetta all'obbligo di nomina del consulente ADR di cui alla sezione 1.8.3. infatti: "Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali

trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente inerenti a tali attività".

(5) Detto documento è scaricabile dal sito: http://ec.europa.eu/transport/road-safety/vehicles/best_practice_guidelines_en.htm

(6) Ad esempio, le ricorrenti non conformità relative ad errori ed incompletezze nella compilazione del formulario, sia di carattere generale che relativamente alle informazioni ADR, possono essere corrette prima della partenza se il conducente è ben preparato, evitando disservizi, aggravii dei costi e possibili sanzioni.

(7) Vedi sezione 1.8.3 di cui alla nota 3

(8) Purtroppo in questo ambito si sono affermate alcune prassi decisamente pericolose e censurabili, quali l'abitudine di riutilizzare contenitori ritirati come rifiuti, fornendoli tal quali, senza né bonifica né rimozione delle etichette, ai successivi utilizzatori. Oppure, relativamente ai contenitori in cartone per rifiuti infetti, capita che alcuni fabbricanti mettano in commercio contenitori la cui marcatura Onu è contraffatta, è infatti semplicemente copiata da quella di altri regolarmente omologati; tali manufatti sono facilmente riconoscibili sia per l'esiguità dello spessore sia per il prezzo molto allettante; ecco perché, oltre a vigilare, è utile richiedere il certificato di omologazione del contenitore.

(9) Anche in questo caso si applica quanto descritto alla nota 3

(10) Per brevità non sono stati sviluppati temi quali il trasporto transfrontaliero, il trasporto marittimo o intermodale dei rifiuti, che richiedono ulteriori interventi formativi specifici.

(11) La scarsa competenza di molte istituzioni rispetto alle norme ADR è una delle cause della mancato utilizzo dello strumento delle deroghe all'ADR nel nostro paese. Ad esempio la Decisione della Commissione 2009/240, contiene numerose deroghe alle disposizioni ADR. Molte di queste riguardano proprio il trasporto di rifiuti e risolvono notevoli problemi sia di interpretazione sia di applicazione della norma, fornendo quindi indicazioni operative chiare ed univoche sia agli operatori del trasporto sia ai controllori nei territori degli Stati che le hanno richieste. L'Italia non ne ha richiesta alcuna.